

DL N. 116/2025 TERRA DEI FUOCHI: RISORSE GRAVEMENTE INSUFFICIENTI, AUMENTARE LE PENE NON BASTA

*Ribattezzata in questo modo nel 2003 da un Rapporto di Legambiente, **la Terra dei Fuochi è un'area di circa 1.100 kmq**, che si estende a nord della provincia di Napoli e a sud della provincia di Caserta. Include 57 Comuni, dove vivono circa **due milioni e mezzo di persone**. Il nome, tristemente noto, deriva dal fatto che all'imbrunire, e durante la notte, la zona si riempie di **fuochi lungo le strade**. Sono i **rifiuti speciali** che vengono prima abbandonati e poi **bruciati**, liberando nell'aria **nubi tossiche cariche di diossina**, veleno per l'uomo, gli animali e l'ambiente tutto.*

*Il 30 gennaio 2025 una **sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo** ha stabilito che **l'Italia non ha garantito la tutela** minima della salute e dell'ambiente dell'area, avvelenata da decenni di roghi tossici, traffici illeciti di rifiuti, discariche abusive, dove la mano criminale della **camorra** ha dilaniato un intero territorio.*

*Anche in risposta a questa sentenza, il Governo ha adottato il **decreto-legge n.116 del 2025** contenente misure urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area e per l'assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.*

*Dopo essere stato approvato con modifiche dal Senato, il provvedimento ha ricevuto **l'ok definitivo anche dalla Camera**, con 137 voti a favore e 85 contrari.*

Il PD ha votato contro.

*Come evidenziato da **Piero De Luca** durante [la discussione generale](#) "la necessità di intervenire era fuori discussione. Serviva fornire all'Unione europea un piano d'azione entro settembre, serviva rispondere a un'emergenza ambientale e sanitaria che grava ancora su quei territori, sia pur con tutte le soluzioni positive che sono state messe in campo negli ultimi anni, serviva dare fiducia ai cittadini che aspettano giustizia e bonifiche concrete. **Ma il modo in cui il Governo ha scelto di farlo ci lascia, ancora una volta, profondamente delusi e critici.** (...) Non possiamo avallare un testo che **spreca un'occasione storica**, che mescola misure utili con norme completamente estranee, che **non garantisce risorse sufficienti**, che non garantisce una collaborazione seria e istituzionale con gli enti coinvolti e con i cittadini coinvolti".*

Le critiche del PD sono state sia di metodo che di merito.

*L'azione del Governo, infatti, ha nuovamente **compresso i tempi di esame** del provvedimento. Approvato dal Consiglio dei Ministri l'8 agosto, è stato incardinato al Senato*

a settembre ponendo **la questione di fiducia**. Tempi di discussione strettissimi, pareri del Governo arrivati in ritardo, **Parlamento scavalcato** e mortificato.

Per quanto riguarda il contenuto, il decreto contiene **alcune misure** giudicate dal PD in **alcuni casi condivisibili**: l'inasprimento delle pene per l'abbandono e la combustione illecita di rifiuti, l'estensione dell'arresto in flagranza differita ai reati ambientali più gravi, l'applicazione delle misure di prevenzione del codice antimafia anche al settore dei rifiuti.

Tuttavia queste misure rischiano fortemente di restare sulla carta, di essere un mero esercizio di stile, l'ennesima modifica al codice penale, l'ennesimo inasprimento delle pene senza però alcun impatto sulla realtà.

Manca infatti un investimento adeguato di risorse, manca un investimento adeguato sulle donne e sugli uomini che quelle regole le devono applicare, che devono verificare le corrette procedure, che devono prevenire, che devono bonificare un'area così vasta che è stata avvelenata per così tanti anni e con una tale intensità.

Per il 2025 sono stanziati appena 15 milioni di euro, destinati al commissario unico per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, una cifra assolutamente **insufficiente**.

Manca, poi, un adeguato rafforzamento delle politiche di prevenzione.

Il Partito Democratico ha proposto almeno di raddoppiare lo stanziamento previsto, di portarlo a 30 milioni di euro, e di vincolare una quota delle sanzioni comminate alle imprese inadempienti per finanziare iniziative di educazione e sensibilizzazione ambientale.

Il PD ha **presentato emendamenti sia per aumentare le risorse** per le bonifiche, che per stanziarle con continuità pluriennale. Ha chiesto **più strumenti per i comuni**, che devono poter disporre di fondi per videosorveglianza, controlli e raccolta straordinaria; **maggiori strumenti per l'educazione ambientale**, a partire dalle scuole, perché la lotta ai roghi tossici si vince anche cambiando comportamenti e mentalità; **più trasparenza** nella gestione dei fondi, con la pubblicazione periodica dei dati sugli interventi e sulla spesa. E, infine, ha chiesto **una cabina di regia nazionale** che lavori insieme alla regione Campania, agli enti locali, alle associazioni e ai cittadini.

Ma tutte le proposte dem sono state **bocciate**.

Nel corso dell'esame al Senato, **inoltre, è stato introdotto un emendamento** che nulla c'entra con la Terra dei Fuochi, ossia l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di un **nuovo Dipartimento per il Sud**, che dovrebbe acquisire le competenze e le prerogative della Struttura di missione per la zona economica speciale unica (ZES unica). Una scelta improvvisata, **calata dall'alto, che cambia l'architettura e l'impianto organizzativo e istituzionale della ZES**, senza alcun confronto, senza alcun ascolto dei territori, senza chiarezza sulle risorse e sugli obiettivi.

Il PD - già contrario alla creazione della ZES unica, a sua volta accompagnata dalla soppressione della precedente Agenzia per la coesione territoriale per il Sud - ha segnalato in Aula **l'ennesima retromarcia del Governo Meloni**. Segno evidente dell'**assenza di**

una reale politica per lo sviluppo del Meridione, utilizzato solo come terreno di nomine e incarichi.

Intanto, le imprese del Sud subiscono l'ennesimo colpo: la continua riorganizzazione burocratica delle ZES produce solo caos e danni, mentre la tanto sbandierata estensione a Marche e Umbria si rivela un'altra presa in giro. Quelle regioni non sono nel decreto in Parlamento ma solo in un disegno di legge fermo al Senato. Il governo Meloni non ha una visione per il Sud. Ha solo tagli ai servizi essenziali, confusione amministrativa e nuove poltrone per gli staff ministeriali

Durante la **dichiarazione di voto finale**, **Stefano Graziano** ha detto che **“in ogni famiglia ci sono persone che si sono ammalate, che continuano a doversi curare e ad avere difficoltà. E quando all'Italia viene contestato che non ha tutelato la salute dei suoi cittadini, né l'ambiente, è una cosa di una tristezza infinita. E io penso che ognuno di voi dovrebbe avere in sé una coscienza critica, una coscienza che dovrebbe dire: guardate che voi state facendo una cosa grave. Avevamo chiesto, da un lato, di dare una mano per le bonifiche, e in realtà questa maggioranza se n'è fregata, e dall'altro, di evitare la localizzazione di nuovi impianti di trattamento rifiuti in aree già sature. È inaccettabile che il Governo e la maggioranza abbiano respinto questa richiesta, scegliendo di aggravare ulteriormente un'emergenza sanitaria e ambientale che da anni mette a rischio la salute dei cittadini. Così facendo si tradisce lo spirito stesso del decreto Terra dei Fuochi, nato per bonificare e risanare, non per caricare ulteriormente quei territori di impianti”**.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi" [AC 2623](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla II Commissione Giustizia.

SINTESI DELL'ARTICOLATO

ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI (ART. 1, CO. 1, A)

L'articolo 1, comma 1, lett. a) prevede una **particolare disciplina sanzionatoria** per l'impresa che, esercitando abusivamente l'attività di trasporto di cose per conto di terzi, commetta una **violazione** delle disposizioni del **codice dell'ambiente**.

ABBANDONO DI RIFIUTI (ART. 1, CO. 1, B, C)

L'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), modificato nel corso dell'esame al Senato, reca **modifiche al Codice dell'ambiente** finalizzate a riformare le fattispecie penali che sanzionano condotte di abbandono di rifiuti, attraverso la previsione di **tre distinti reati**:

- l'abbandono di rifiuti non pericolosi, di natura contravvenzionale;
- il delitto di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari;
- il delitto di abbandono di rifiuti pericolosi.

GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI (ART. 1, CO. 1, D)

L'articolo 1, comma 1, lettera d), come modificato in Senato, introduce una serie di modifiche all'articolo 256 del Codice dell'ambiente, al fine di **qualificare come delitti** gli illeciti contravvenzionali di **gestione non autorizzata di rifiuti** e di realizzazione e gestione di una **discarica abusiva** già previsti dal Codice.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI (ART. 1, CO. 1, E)

L'articolo 1, comma 1, lett. e), interviene sulla disciplina relativa al reato di "**Combustione illecita di rifiuti**".

REGISTRI DI CARICO E SCARICO (ART 1, CO. 1, F)

L'articolo 1, comma 1, lett. f), modificata nel corso dell'esame al Senato, apporta modifiche in materia di **violazioni nella tenuta dei registri di carico e scarico** nelle operazioni concernenti la gestione dei rifiuti, nonché in materia di **trasporto di rifiuti** in violazione delle disposizioni concernenti il formulario di identificazione degli stessi e il certificato di analisi di rifiuti.

SPEDIZIONE ILLEGALE DI RIFIUTI (ART. 1, CO. 1, G)

L'articolo 1, comma 1 lett. g) **modifica il reato di traffico illecito di rifiuti**, trasformando la fattispecie contravvenzionale ex art. 259 Codice dell'ambiente **in delitto**. La pena per la commissione del predetto fatto di reato diventa la **reclusione da 1 a 5 anni**, con aumento del trattamento sanzionatorio nel caso di rifiuti pericolosi.

AGGRAVANTE DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA E DELITTI COLPOSI (ART. 1, CO. 1, H)

L'articolo 1, comma 1, lett. h), come modificato al Senato, **da un lato**, prevede un **aumento del trattamento sanzionatorio** allorquando determinate fattispecie concernenti la gestione illecita dei rifiuti siano compiute **nell'ambito di un'attività di impresa**; **dall'altro** lato,

introduce la punibilità anche a titolo di colpa di specifiche fattispecie delittuose in materia di rifiuti, introducendo, a tal fine, una **circostanza attenuante**.

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 49/2014 SULLA RACCOLTA DEI RAEE (ART. 1-BIS)

L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), al fine di semplificare la raccolta e il deposito dei RAEE e contrastare il fenomeno di abbandono dei rifiuti.

MODIFICHE AL CODICE PENALE (ART. 2)

L'articolo 2 apporta alcune modifiche al codice penale finalizzate a **escludere la tenuità del fatto per la commissione di taluni reati ambientali** e a introdurre una **nuova fattispecie** aggravata relativa ai delitti di **traffico e abbandono di materiale radioattivo** e di traffico illecito di rifiuti, procedendo altresì alla rideterminazione dell'aumento di pena per tutte le circostanze aggravanti.

MISURE URGENTI IN MATERIA DI PENE ACCESSORIE (ART. 2-BIS)

L'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, stabilisce **l'interdizione da talune licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni**, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni, elencate dal medesimo articolo, nei confronti di soggetti condannati in via definitiva **per i seguenti reati ambientali**:

- inquinamento ambientale;
- disastro ambientale;
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

L'interdizione si applica per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni e determina la decadenza dalle medesime licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni. Si prevede, altresì, nei confronti dei medesimi soggetti condannati, il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti.

ARRESTO IN FLAGRANZA DIFFERITA (ART. 3)

L'articolo 3 modificando l'articolo 382-bis c.p.p., **estende** l'ambito di applicazione dell'istituto dell'**arresto in flagranza differita** anche a una serie di gravi reati ambientali.

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 146 DEL 2006 (ART. 4)

L'articolo 4, **amplia il novero dei reati** per i quali può applicarsi l'istituto della tecnica investigativa speciale delle **operazioni sotto copertura**.

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 34 DEL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 159 DEL 2011 (ART. 5)

L'articolo 5 **amplia il novero dei reati** per i quali può applicarsi la **misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria** dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende prevista dal codice delle leggi antimafia.

Una disposizione introdotta al Senato attribuisce la facoltà di proporre, nei medesimi casi, l'applicazione della misura di prevenzione in esame anche al Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona sottoposta a procedimento penale la cui attività possa essere agevolata dal libero esercizio delle attività economiche.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI IN CASO DI COMMISSIONE DI REATI AMBIENTALI (ART. 6)

L'articolo 6 apporta una serie di modifiche all'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, il quale disciplina la **responsabilità amministrativa** delle persone giuridiche in caso di commissione di reati ambientali.

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N.285 DEL 1992 (ART. 7)

L'articolo 7 apporta **modifiche al Codice della Strada** al fine di sanzionare la condotta di chi deposita o getta piccoli rifiuti non pericolosi sulla strada da veicoli in sosta o in movimento.

UTILIZZO DELLA CARTA NAZIONALE DELL'USO DEL SUOLO DELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (ART. 8)

L'articolo 8 introduce la possibilità di **utilizzare la Carta nazionale dell'uso del suolo** dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (**AGEA**) per l'accertamento, nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione, di talune condotte illecite nell'ambito del trattamento dei rifiuti, di inquinamento e disastro ambientale nonché di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

MISURE URGENTI PER IL FINANZIAMENTO DELLA ATTIVITÀ DI RIPRISTINO AMBIENTALE E BONIFICA NELLA TERRA DEI FUOCHI (ART. 9)

L'articolo 9, al fine di **consentire al Commissario** unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati di realizzare gli interventi per la bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi" ad esso affidati, ivi compresi quelli di rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie, **autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025** (comma 1).

È altresì disciplinata la copertura degli oneri e stabilito che le risorse in questione confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario (comma 2).

Infine sono attribuiti **al Commissario**, in caso di abbandono di rifiuti o di individuazione di un sito contaminato, i **poteri necessari per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti** e per addivenire alla bonifica del sito, ivi incluse le azioni di rivalsa e di recupero delle somme spese nei confronti dei responsabili (comma 3).

DIPARTIMENTO PER IL SUD (ART. 9-BIS)

L'articolo 9-bis, introdotto al Senato, prevede la **soppressione della Struttura di missione ZES** ed il **trasferimento** delle risorse umane, strumentali e finanziarie **al Dipartimento per il Sud, presso la Presidenza del Consiglio** dei ministri.

Attribuisce al nuovo Dipartimento funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche per il Sud

MISURE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE NELLE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI (ART. 10)

L'articolo 10 reca, al comma 1, disposizioni volte a **chiarire i requisiti per il riconoscimento del contributo di autonoma sistemazione (CAS)**, in favore dei soggetti evacuati in conseguenza di eventi calamitosi di rilievo nazionale, anche successivamente alla scadenza dello stato di emergenza.

Il comma 1-bis, introdotto al Senato, reca disposizioni finalizzate a precisare la non ripetibilità delle somme percepite dal beneficiario del CAS qualora vengano meno i requisiti suddetti.

PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA PER ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI DAL SETTEMBRE 2022 NELLA REGIONE MARCHE (ART. 11, CO. 1)

L'articolo 11 **proroga** dal 17 settembre 2025 al **31 dicembre 2025 il termine dello stato di emergenza** dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-

Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata.

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CHIETI E DI BUCCHIANICO (ART. 11, CO. DA 1-BIS A 1- SEPTIES)

L'articolo 11, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1- septies, introdotti al Senato, disciplina la realizzazione degli **interventi di ricostruzione pubblica e privata nei territori dei Comuni di Chieti e di Bucchianico**, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 facendo applicazione dei poteri ed alle procedure previsti dalla Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.

ENTRATA IN VIGORE (ART. 12)

L'articolo 12 regola l'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Nello specifico, l'unico comma dell'articolo dispone che il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il **9 agosto 2025**.

Il disegno di legge di conversione del decreto, invece, insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede di conversione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Iter

Prima lettura Camera [AC 2623](#)

Prima lettura Senato [AS 1625](#)

[Legge 3 ottobre 2025, n. 147](#)

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi"

[Testo Coordinato Del Decreto-Legge 8 Agosto 2025, N. 116](#)

Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
APERRE	0 (0%)	3 (100%)	0 (0%)
AVS	0 (0%)	7 (100%)	0 (0%)
FDI	73 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FI-PPE	28 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IVICRE	0 (0%)	1 (100%)	0 (0%)
LEGA	34 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	0 (0%)	32 (100%)	0 (0%)
MISTO	1 (20,0%)	1 (20,0%)	3 (60,0%)
NM-M-C	1 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
PD-IDP	0 (0%)	41 (100%)	0 (0%)